

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - MISTA



FORMULA VITA EXTRA VANTAGGIO

Il presente Fascicolo Informativo contenente

- a) Scheda Sintetica
- b) Nota Informativa
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione interna separata RISPAV
- d) Glossario
- e) Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa



 **Lloyd Italic**

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

FORMULA VITA EXTRA VANTAGGIO

SCHEDA SINTETICA

Contratto di assicurazione sulla vita
con partecipazione agli utili

**ATTENZIONE:
LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO**

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Alleanza Toro S.p.A. (denominata nel seguito “Società”) è una Società per Azioni con sede legale in Italia e appartiene al Gruppo Generali.

1.b) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

Formula Vita Extra Vantaggio.

1.c) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) DURATA

La durata del presente contratto, fissata alla sottoscrizione, è di 10 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita. Qualora il Contraente richieda il riscatto per reinvestire il capitale maturato in un altro prodotto con marchio “Lloyd Italico”, allora è possibile effettuare la richiesta trascorsi sei mesi dalla conclusione del contratto. L'età dell'Assicurato alla data di stipula del contratto non può essere inferiore a 18 anni e superiore ad 85 anni.

1.e) PAGAMENTO DEI PREMI

Formula Vita Extra Vantaggio è un contratto a premio unico. Il Contraente deve corrispondere il premio in un'unica soluzione alla data di sottoscrizione del contratto. Non sono consentiti versamenti aggiuntivi. L'importo di premio non può risultare inferiore a Euro 5.000,00 e superiore a Euro 500.000,00. Nel caso di polizza emessa in seguito al reinvestimento di un capitale liquidato, in misura totale o parziale, per scadenza di un precedente contratto di assicurazione con marchio “Lloyd Italico” (di seguito indicato “Reinvestimento”), l'importo di premio minimo è di Euro 2.500,00.

2. Caratteristiche del contratto

Formula Vita Extra Vantaggio è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista con partecipazione agli utili. Le prestazioni assicurate si rivalutano annualmente in funzione del rendimento conseguito dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato.

Il presente contratto consente di costituire un capitale rivalutato nel tempo, liquidabile alla scadenza contrattuale ai Beneficiari designati, nel caso in cui l'Assicurato sia in vita oppure immediatamente, in caso di decesso dell'Assicurato, se l'evento si è verificato nel corso della durata contrattuale.

Si precisa che in alcuni casi una parte del premio unico versato viene trattenuta dalla Società per far fronte ai costi previsti dal contratto e pertanto tale parte di premio non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) **Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato**

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Società corrisponde ai Beneficiari designati sul contratto dal Contraente il pagamento del capitale assicurato rivalutato annualmente secondo le modalità indicate al punto 5 della Nota Informativa.

b) **Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel corso della durata contrattuale, la Società corrisponde ai Beneficiari designati sul contratto dal Contraente il pagamento del capitale assicurato, rivalutato secondo le modalità indicate al punto 5 della Nota Informativa, fino alla data in cui si è verificato l'evento.

Per la prestazione in caso di vita dell'Assicurato, salvo che nel caso di riscatto, la Società riconosce un tasso di rendimento minimo garantito dell'1,50% alla prima ricorrenza anniversaria e successivamente è garantita la conservazione del capitale assicurato.

Per la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, la Società riconosce un tasso di rendimento minimo dell'1,50% consolidato annualmente.

La partecipazione agli utili eccedente la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita sul contratto, salvo che nel caso di riscatto.

In caso di riscatto del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di evoluzione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 7 delle Condizioni di assicurazione.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti nonché di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata, riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del pagamento dei premi pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al termine del pagamento dei premi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Forma "Base"
Gestione separata "RISPAV"

Premio Unico	Euro 5.000,00
Età	Qualunque
Durata	10 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,44%
10	1,29%

Premio Unico	Euro 15.000,00
Età	Qualunque
Durata	10 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,31%
10	1,26%

Premio Unico	Euro 30.000,00
Età	Qualunque
Durata	10 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,28%
10	1,26%

Forma "Reinvestimento"
Gestione separata "RISPAV"

Premio Unico	Euro 5.000,00
Età	Qualunque
Durata	10 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,36%
10	1,25%

Premio Unico	Euro 15.000,00
Età	Qualunque
Durata	10 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,29%
10	1,25%

Premio Unico	Euro 30.000,00
Età	Qualunque
Durata	10 anni
Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,27%
10	1,25%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento annuo realizzato dalla gestione interna separata "RISPAV" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento annuo realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2004	4,10%	2,85%	3,59%	2,00%
2005	4,30%	3,05%	3,16%	1,70%
2006	4,58%	3,33%	3,86%	2,00%
2007	5,06%	3,81%	4,41%	1,71%
2008	4,61%	3,36%	4,46%	3,23%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Alleanza Toro S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Luigi de Puppi



FORMULA VITA EXTRA VANTAGGIO

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione sulla vita



MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. INFORMAZIONI GENERALI

Allianza Toro S.p.A. (denominata nel seguito "Società") è una Società per azioni con sede legale in Italia. La Società è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00172 ed appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.

Sede legale: Via Mazzini, 53 - 10123 Torino (Italia); telefono 011 0029.111

Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova (Italia) - Tel. 010 53801.

Indirizzo telematico: www.alleanzatoro.it - e-mail: info@alleanzatoro.it

Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'Isvap n. 2703 dell'11 Giugno 2009.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di Revisione è la Pricewaterhouse Coopers S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (Italia).

2. CONFLITTO DI INTERESSI

Sulla base delle procedure di monitoraggio messe in atto dalla Società, non sono state individuate situazioni in cui la medesima, nella commercializzazione del presente prodotto, operi direttamente o indirettamente in una situazione di conflitto di interessi, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta comunque ad operare in modo tale da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti e ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali situazioni.

Per quanto attiene il riconoscimento di utilità retrocesse, sulla base degli accordi stipulati con le società di gestione, una parte significativa delle commissioni che gravano sugli OICR eventualmente presenti nel patrimonio del "Fondo RISPAV" viene retrocesso al fondo stesso. L'ammontare di tali commissioni retrocesse è indicato nel rendiconto annuale della gestione interna separata.

La Società assicura che l'investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti. La Società non ha stipulato nessun accordo/accordi di riconoscimento di utilità.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto **Formula Vita Extra Vantaggio** ha una durata di 10 anni, fissata alla data di sottoscrizione. L'età dell'Assicurato alla data di stipula del contratto non può essere inferiore a 18 anni e superiore ad 85 anni. Il presente prodotto è un'assicurazione sulla vita in forma mista con partecipazione agli utili, che a

fronte del versamento da parte del Contraente di un premio unico iniziale, prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Società corrisponde ai Beneficiari designati sul contratto dal Contraente il pagamento del capitale assicurato rivalutato annualmente secondo le modalità specificate al punto 5 della presente Nota Informativa.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel corso della durata contrattuale, la Società corrisponde ai Beneficiari designati sul contratto dal Contraente il pagamento del capitale assicurato, rivalutato secondo le modalità specificate al punto 5 della presente Nota Informativa, fino alla data in cui si è verificato l'evento.

Per la prestazione in caso di vita dell'Assicurato, salvo che nel caso di "Riscatto" (come previsto al successivo punto 13), la Società riconosce un tasso di rendimento minimo garantito dell'1,50% alla prima ricorrenza anniversaria e successivamente è garantita la sola conservazione del capitale assicurato.

Per la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, la Società riconosce un tasso di rendimento minimo dell'1,50% consolidato annualmente.

La partecipazione agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, come specificato al punto 5 della presente Nota Informativa, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita sul contratto, fatto salvo che nel caso di "Riscatto" come previsto al successivo punto 13.

4. PREMI

Le prestazioni assicurate, specificate al punto 3 della presente Nota Informativa, sono garantite dalla Società a condizione che il Contraente abbia corrisposto il premio unico alla data di sottoscrizione del contratto. L'importo di premio non può risultare inferiore a Euro 5.000,00 e superiore a Euro 500.000,00. Nel caso di "Reinvestimento" di capitale liquidato, in misura totale o parziale, da un precedente contratto di assicurazione in scadenza con marchio "Lloyd Italico", l'importo di premio minimo è di Euro 2.500,00. Non sono consentiti versamenti aggiuntivi di premio.

Il presente prodotto riconosce la facoltà per il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, di esercitare il diritto di riscatto. Qualora il Contraente richieda il riscatto per reinvestire il capitale maturato in un altro prodotto con marchio "Lloyd Italico", allora è possibile effettuare la richiesta trascorsi sei mesi dalla decorrenza del contratto.

Il Contraente, per il pagamento del premio, può utilizzare esclusivamente le seguenti procedure alternative:

- assegno "non trasferibile" intestato a "Alleanza Toro S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Alleanza Toro S.p.A.;
- assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Lloyd Italico" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Lloyd Italico".

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Formula Vita Extra Vantaggio prevede la rivalutazione annuale del capitale assicurato in funzione del rendimento conseguito dalla gestione interna separata denominata "Fondo RISPAV", dell'importo trattenuto a titolo di costi di gestione e del tasso di rendimento minimo garantito dalla Società.

Il rendimento attribuito al contratto è uguale al rendimento finanziario conseguito dal Fondo RISPAV, ridotto del rendimento trattenuto dalla Società come specificato al punto 8.2 della presente Nota Informativa. La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato è rivalutato sommando al capitale assicurato in vigore all'anniversario precedente un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per

la misura di rivalutazione. In caso di decesso dell'Assicurato in data diversa da quella di ricorrenza anniversaria, il capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria sarà ulteriormente rivalutato in base alla misura di rivalutazione intercorsa tra l'ultima ricorrenza anniversaria e la data in cui si è verificato l'evento.

Per la prestazione in caso di vita dell'Assicurato, salvo che nel caso di "Riscatto" (come previsto al successivo punto 13), il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di rendimento minimo garantito dalla Società dell'1,50% alla prima ricorrenza anniversaria e successivamente è garantita la conservazione del capitale assicurato.

Per la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di rendimento minimo garantito dalla Società dell'1,50% consolidato annualmente, dalla data di decorrenza fino alla data in cui si è verificato l'evento.

Quindi, ogni rivalutazione attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e pertanto il capitale maturato non può mai decrescere, salvo che nel caso di riscatto come previsto al successivo punto 13.

Si rinvia alla sezione C della presente Nota Informativa per maggiori dettagli sulla gestione interna separata.

Si rinvia alla sezione F della presente Nota Informativa per l'illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni evidenziati nel Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi e dei valori di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. OPZIONI DI CONTRATTO

Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.

C. Informazioni sulla gestione interna separata

7. GESTIONE INTERNA SEPARATA

Le prestazioni del contratto sono rivalutate in funzione del rendimento di una gestione interna separata che viene contraddistinta con il nome "Riserva Speciale Polizze Assicurati Vita" denominata "Fondo RISPAV". Il patrimonio del Fondo RISPAV è espresso in Euro.

Tale Fondo è caratterizzato da una linea di investimento garantita; è adatto a chi intende proteggere nel tempo il valore reale del capitale assicurato mediante l'esplicita garanzia del proprio investimento e perseguire al contempo l'obiettivo di un rendimento annuo consolidato secondo le modalità indicate al punto 5 della presente Nota Informativa.

Il rendimento di periodo (definito all'art. 3 del "Regolamento del Fondo RISPAV") al quale la Società fa riferimento per determinare la misura della rivalutazione, è calcolato sulla base dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la data in cui deve essere calcolata la rivalutazione.

Le principali tipologie di strumenti finanziari presenti nella gestione separata sono titoli di Stato e obbligazioni private, che rappresentano rispettivamente circa il 40% e il 42% delle attività del Fondo.

Non è rilevante il peso degli attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Società.

La gestione separata è identificabile sotto il profilo del rischio come una gestione prudente del risparmio, che mira all'ottimizzazione dei rendimenti minimizzando i rischi e assumendo a riferimento l'esclusivo interesse dei sottoscrittori.

L'orizzonte temporale di riferimento è medio-lungo, nell'ottica del superamento delle ciclicità negative dei mercati di riferimento, mentre la gestione del portafoglio è dinamica rispetto alle modifiche strutturali dei mercati finanziari mondiali.

Il soggetto a cui è stata delegata la gestione del Fondo RISPAV è Generali Investments Italy SGR S.p.A.

La società di revisione del Fondo è PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (MI) - ITALIA.

Si rinvia al “Regolamento del Fondo RISPAV” per ulteriori dettagli della gestione che forma parte integrante delle condizioni contrattuali.

D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

8. COSTI

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

La Società, sul premio unico versato dal Contraente, applica un costo fisso a titolo di spese di emissione del contratto uguale a Euro 20,00. Tale costo non si applica nel caso di “Reinvestimento”.

Sul premio unico versato non gravano ulteriori costi di caricamento.

Il premio versato al netto delle eventuali spese di emissione rappresenta il capitale assicurato iniziale che sarà investito dalla Società nella gestione interna separata cui il contratto è collegato.

La Società si impegna a comunicare al Contraente il costo derivante dall'applicazione dei costi sopra riportati nel progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

8.1.2 Costi per riscatto

La Società, in caso di richiesta di riscatto totale o parziale, applica:

- un costo fisso di Euro 30,00;
- un costo percentuale come di seguito riportato.

ANNO ASSICURATIVO DELLA DATA DI RICHIESTA DI RISCATTO	COSTO (SE POSITIVO)
2	differenza tra il rendimento retrocesso nell'anno assicurativo precedente alla data di richiesta di riscatto e lo 0,00%
3	differenza tra il rendimento retrocesso nell'anno assicurativo precedente alla data di richiesta di riscatto e l'1,00%
4	differenza tra il rendimento retrocesso nell'anno assicurativo precedente alla data di richiesta di riscatto e l'1,50%
Maggiore di 4	non previsto

A titolo esemplificativo e per il caso del premio minimo di Euro 5.000,00 si riportano di seguito i costi percentuali di riscatto, in funzione degli anni trascorsi, intesi come riduzione del capitale assicurato in caso di riscatto e tenuto conto di un rendimento annuo lordo della gestione separata RISPAV pari al 4,00%:

ANNI TRASCORSI	COSTO %
1	2,68%
2	1,70%
3	1,22%
4	0,00%
5	0,00%
6	0,00%
7	0,00%
8	0,00%
9	0,00%
10	0,00%

Tale costo percentuale di riscatto non si applica per contratti derivanti da “Reinvestimento”.

Nel caso in cui il Contraente richieda il riscatto del contratto per reinvestire il valore di riscatto in un altro contratto di assicurazione con marchio “Lloyd Italico”, allora la Società non applica né il costo percentuale né il costo fisso sopra descritti.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

In occasione di ciascuna ricorrenza anniversaria del contratto, la Società trattiene una percentuale, denominata rendimento trattenuto, sul rendimento finanziario conseguito dalla gestione interna separata, pari all'1,25%.

In ogni caso, se il risultato del Fondo RISPAV risultasse superiore al 6,00%, il tasso di rendimento trattenuto aumenterebbe dello 0,10 ogni 0,50% di incremento del risultato stesso del Fondo.

9. MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

Il prodotto non prevede l'applicazioni di sconti.

10. REGIME FISCALE (*)

Il contratto prevede la totale esenzione da imposte per la prestazione assicurativa corrisposta in caso di decesso dell'Assicurato.

Il capitale corrisposto dalla Società a titolo di liquidazione diversa dal caso di decesso è soggetto ad una ritenuta di imposta – operata direttamente dalla Società – che si ottiene applicando l'aliquota del 12,50% alla differenza tra l'importo liquidabile e i premi versati per la sua costituzione.

Gli importi corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria.

(*) *Modalità e misure in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.*

E. Altre informazioni sul contratto

11. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso nel momento in cui la Società consegna al Contraente la polizza o, in alternativa, gli invia per iscritto la comunicazione di accettazione della Proposta.

Concluso il contratto, le coperture assicurative entrano pienamente in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento del premio unico, o di quello della decorrenza della polizza se successivo.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale oppure di recesso, secondo le modalità indicate rispettivamente ai punti 13 e 15 della presente Nota Informativa.

13. RISCATTO

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale con conseguente liquidazione del valore di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita. Qualora il Contraente richieda il riscatto totale per reinvestire il capitale assicurato in un altro prodotto con marchio "Lloyd Italo", allora è possibile effettuare la richiesta trascorsi sei mesi dalla conclusione del contratto.

In caso di richiesta di riscatto prima della quarta ricorrenza anniversaria:

Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato (o in caso di riscatto parziale la quota parte oggetto della richiesta di riscatto) alla penultima ricorrenza anniversaria ulteriormente rivalutato in base alla seguente misura di rivalutazione:

ANNO ASSICURATIVO DELLA DATA DI RICHIESTA DI RISCATTO	MISURA DELLA RIVALUTAZIONE ATTRIBUITA AL CONTRATTO ALL'ANNO ASSICURATIVO PRECEDENTE
2	minimo tra il rendimento retrocesso nel periodo e lo 0,00%
3	minimo tra il rendimento retrocesso nel periodo e l'1,00%
4	minimo tra il rendimento retrocesso nel periodo e l'1,50%

A tale capitale così determinato si deve sommare l'eventuale importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura di rivalutazione - come definita al precedente punto 5 - intercorsa tra l'ultima ricorrenza anniversaria e la data di richiesta del riscatto.

In caso di "Reinvestimento" o nel caso in cui il riscatto è richiesto per reinvestire il valore di riscatto in un altro contratto di assicurazione con marchio "Lloyd Italico", il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria secondo le modalità specificate al punto 5 della presente Nota Informativa a cui si deve sommare l'eventuale importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura di rivalutazione intercorsa tra l'ultima ricorrenza anniversaria e la data di richiesta del riscatto.

In caso di richiesta di riscatto dopo la quarta ricorrenza anniversaria:

Il valore di riscatto è sempre uguale al capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria secondo le modalità specificate al punto 5 della presente Nota Informativa a cui si deve sommare l'eventuale importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura di rivalutazione intercorsa tra l'ultima ricorrenza anniversaria e la data di richiesta del riscatto.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data di richiesta del riscatto.

Il riscatto parziale è ammesso una sola volta in ciascun anno assicurativo e a condizione che sul contratto residui almeno un importo di Euro 2.500,00.

Il Contraente può richiedere alla Società in qualsiasi momento informazioni relative al valore di riscatto, rivolgendosi a:

Alleanza Toro S.p.A. - Riscatti Vita Lloyd Italico, Via Mazzini 53 - 10123 Torino (TO) - ITALIA; telefono: 800.113.168; telefax: 011.0029.828; e-mail: info.riscattilloyd@alleanzatoro.it

Si precisa che in caso di riscatto, soprattutto nei primi anni della durata contrattuale, può verificarsi l'eventualità che il valore di riscatto possa risultare di importo inferiore al premio versato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto; i valori puntuali relativi al contratto sottoscritto dal Contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato ad esso allegato.

14. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso (vedere il punto 11 della Nota Informativa), ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione. A tal fine, il Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.

15. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:

- il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata - la propria volontà di esercitare il diritto di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto;
- la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, diminuito delle eventuali imposte e delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 8.1.1. della presente Nota Informativa e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

16. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo e ad individuare gli aventi diritto. L'elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della documentazione richiesta.

17. PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Come previsto dalla Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (come da ultimo modificata con Legge 4 dicembre 2008 n. 166) gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la predetta Legge 266/2005.

18. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

19. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

20. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo a: Alleanza Toro S.p.A. - Reclami Lloyd Italico - via Mazzini, 53 - 10123 Torino; telefax: 011.0029.893; e-mail: reclami.lloyditalico@alleanzatoro.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

21. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE PER IL CONTRAENTE

La Società si impegna a consegnare, prima del perfezionamento del contratto, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tale informativa è comunque disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo telematico www.lloyditalico.it.

22. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento del fondo intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna altresì a trasmettere, entro sessanta giorni da ogni anniversario del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:

- premio versato dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso tenuto conto del rendimento minimo trattenuto dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

23. COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Al presente contratto non si applica il disposto dell'art. 1926 del Codice Civile in caso di modifica di professione dell'Assicurato: nessuna comunicazione in merito deve quindi essere resa alla Società.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita entità di premio. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%, a cui viene applicata l'aliquota di retrocessione contrattualmente prevista.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il pagamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A. Tasso di rendimento minimo garantito

- Tasso di rendimento minimo garantito:
 - Prestazione in caso di decesso: 1,50% annuo consolidato
 - Prestazione in caso di vita: 1,50% il primo anno
- Durata: 10 anni
- Premio unico: Euro 20.000,00
- Spese di emissione: Euro 20,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 19.980,00

ANNO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO (EURO)	CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI DECESSO ALLA FINE DELL'ANNO (EURO)	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO (EURO)
1	20.279,70	20.279,70	19.950,00
2	20.279,70	20.583,90	20.249,70
3	20.279,70	20.892,66	20.249,70
4	20.279,70	21.206,05	20.249,70
5	20.279,70	21.524,14	20.249,70
6	20.279,70	21.847,00	20.249,70
7	20.279,70	22.174,71	20.249,70
8	20.279,70	22.507,33	20.249,70
9	20.279,70	22.844,94	20.249,70
10	20.279,70	23.187,61	20.279,70

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero del premio versato non è sempre garantito.

Nel caso in cui il contratto derivi da "Reinvestimento" oppure il riscatto sia finalizzato al reinvestimento in un altro prodotto con marchio "Lloyd Italo", le prestazioni risulteranno superiori a quanto sopraindicato.

B. Ipotesi di rendimento finanziario

- Rendimento finanziario: 4,00%
- Rendimento trattenuto: 1,25%
- Durata: 10 anni
- Premio unico: Euro 20.000,00
- Spese di emissione: Euro 20,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 19.980,00

ANNO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO (EURO)	CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI DECESSO ALLA FINE DELL'ANNO (EURO)	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO (EURO)
1	20.529,45	20.529,45	19.950,00
2	21.094,01	21.094,01	20.704,74
3	21.674,10	21.674,10	21.380,42
4	22.270,14	22.270,14	22.240,14
5	22.882,57	22.882,57	22.852,57
6	23.511,84	23.511,84	23.481,84
7	24.158,42	24.158,42	24.128,42
8	24.822,78	24.822,78	24.792,78
9	25.505,41	25.505,41	25.475,41
10	26.206,81	26.206,81	26.206,81

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero del premio versato non è sempre garantito.

Nel caso in cui il contratto derivi da "Reinvestimento" oppure il riscatto sia finalizzato al reinvestimento in un altro prodotto con marchio "Lloyd Italico", le prestazioni risulteranno superiori a quanto sopraindicato.

Tutte le prestazioni sopra indicate sono al lordo degli oneri fiscali previsti.

Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Alleanza Toro S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Luigi de Puppi



FORMULA VITA EXTRA VANTAGGIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Contratto di assicurazione in forma mista
a premio unico e capitale rivalutabile**

(Tariffa 254S)



MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

Premessa

*Il Contratto è disciplinato dalla Condizioni di Assicurazione di **Formula Vita Extra Vantaggio**.
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dal Contratto di Assicurazione e dalle appendici ad esso firmate.*

ART. 1 PRESTAZIONI ASSICURATE

In base al presente Contratto la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il pagamento del capitale assicurato rivalutato annualmente secondo le modalità specificate all'art. 7;
- in caso di decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato, rivalutato secondo le modalità specificate all'art. 7, fino alla data in cui si è verificato l'evento.

La prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato viene sempre garantita, qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Il valore del capitale assicurato è indicato sul modulo di proposta.

ART. 2 BENEFICIARI

Il Contraente designa sul Contratto i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. Eventuali revoche o modifiche alla designazione di beneficio debbono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento di decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto (art. 8), prestito (art. 10), pegno o vincolo (art. 12) del Contratto, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del Codice Civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

ART. 3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

A seguito della sottoscrizione della proposta, il Contratto si intende concluso nel momento in cui:

- la Società consegna al Contraente la polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto dalla Società comunicazione di assenso della proposta.

Il Contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico:

- alle ore 24 del giorno in cui il Contratto è concluso, ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione del Contratto.

Se il versamento del premio unico è effettuato dopo tali date, il Contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

ART. 4 DIRITTO DI RECESSO E DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso (art. 3). Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a

decorre dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. La Società ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del Contratto, evidenziate in proposta.

Il Contraente, fintanto che il Contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione dandone comunicazione per iscritto alla Società mediante lettera raccomandata.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del Contratto è uguale al periodo che intercorre tra la data di decorrenza, fissata alla sottoscrizione, e la data di scadenza, indicate in polizza. Per il presente Contratto, la durata è di 10 anni. L'età dell'Assicurato alla data di stipulazione deve essere compresa tra 18 e 85 anni.

ART. 6 VERSAMENTO DEL PREMIO E MODALITÀ DEL VERSAMENTO

Il Contratto prevede alla data di sottoscrizione il versamento da parte del Contraente di un premio unico a cui corrisponde un capitale assicurato iniziale. L'importo del capitale assicurato iniziale è indicato sul modulo di proposta. Le prestazioni di cui all'art. 1 sono garantite dalla Società a condizione che il Contraente abbia versato il premio.

L'importo di premio non può risultare inferiore a Euro 5.000,00 e superiore a Euro 500.000,00. Nel caso di "Reinvestimento" di capitale liquidato, in misura totale o parziale, da un precedente contratto di assicurazione in scadenza con marchio "Lloyd Italo", l'importo di premio minimo è di Euro 2.500,00.

Non sono consentiti versamenti aggiuntivi di premio.

Il Contraente, per il versamento del premio, può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- assegno "non trasferibile" intestato a "Alleanza Toro S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Alleanza Toro S.p.A.;
- assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Lloyd Italo" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Lloyd Italo".

ART. 7 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, che investe in una gestione interna separata denominata Fondo RISPAV, ai quali la Società riconosce una rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate in funzione del rendimento conseguito dal Fondo. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel regolamento del Fondo RISPAV allegato.

7a. Misura di rivalutazione

La Società determina, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza del Contratto, la "misura di rivalutazione" da attribuire al Contratto.

La misura di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento del Fondo RISPAV, conseguito nel "periodo di riferimento", una percentuale in occasione della ricorrenza anniversaria del contratto, pari all'1,25%. In ogni caso, se il risultato del Fondo RISPAV risultasse superiore al 6,00%, il tasso di rendimento trattenuto aumenterebbe dello 0,10% ogni 0,50% di incremento del risultato stesso. Per periodo di riferimento si intendono i dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria del Contratto.

Il rendimento del Fondo RISPAV viene calcolato rapportando il risultato finanziario del Fondo nel periodo di riferimento al valore medio del Fondo nello stesso periodo. Per risultato finanziario e per valore medio del Fondo RISPAV si intende quanto definito nell'art. 3 del Regolamento del Fondo (commi 2 e 4), relativamente al periodo considerato anziché all'esercizio.

7b. Rivalutazione del capitale e modalità di attribuzione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato sommando al capitale assicurato in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura di rivalutazione percentuale come specificato nel precedente punto 7a. L'aumento del capitale assicurato verrà annualmente comunicato dalla Società al Contraente. In caso di decesso dell'Assicurato, il capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria sarà ulteriormente rivalutato per il periodo di tempo che intercorre tra la data dell'ultimo anniversario e la data di decesso, in base alla misura di rivalutazione, come definita al punto 7a, considerando quale periodo di osservazione i 12 mesi che precedono il terzo mese antecedente la data dell'evento.

7c. Rendimento garantito

Per la prestazione in caso di vita dell'Assicurato, salvo che nel caso di "Riscatto" (come previsto al successivo art. 8), la Società riconosce al Contratto un tasso di rendimento minimo garantito dell'1,50% alla prima ricorrenza anniversaria e successivamente è garantita la conservazione del capitale assicurato. Per la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, la Società riconosce al Contratto un tasso di rendimento minimo dell'1,50% consolidato annualmente, dalla data di decorrenza fino alla data in cui si è verificato l'evento.

ART. 8 RISCATTO

Il Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e l'Assicurato sia in vita, può richiedere, mediante una dichiarazione per iscritto alla Società, il riscatto totale o parziale con conseguente liquidazione del valore di riscatto della polizza. Qualora il Contraente richieda il riscatto totale per reinvestire il valore di riscatto in un altro prodotto con marchio "Lloyd Italico", allora è possibile effettuare la richiesta trascorsi sei mesi dalla conclusione del contratto (art. 3).

In caso di richiesta di riscatto prima della quarta ricorrenza anniversaria:

Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato (o in caso di riscatto parziale la quota parte oggetto della richiesta di riscatto) alla penultima ricorrenza anniversaria ulteriormente rivalutato in base alla seguente misura di rivalutazione:

ANNO ASSICURATIVO DELLA DATA DI RICHIESTA DI RISCATTO	MISURA DELLA RIVALUTAZIONE ATTRIBUITA AL CONTRATTO ALL'ANNO ASSICURATIVO PRECEDENTE
2	minimo tra il rendimento retrocesso nel periodo e lo 0,00%
3	minimo tra il rendimento retrocesso nel periodo e l'1,00%
4	minimo tra il rendimento retrocesso nel periodo e l'1,50%

A tale capitale si deve sommare l'eventuale importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura di rivalutazione - come definita al precedente articolo 7a. - intercorsa tra l'ultima ricorrenza anniversaria e la data di richiesta del riscatto.

In caso di "Reinvestimento" o nel caso in cui il riscatto è richiesto per reinvestire il valore di riscatto in un altro contratto di assicurazione con marchio "Lloyd Italico" il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria secondo le modalità specificate al punto 5 della presente Nota Informativa a cui si deve sommare l'eventuale importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura di rivalutazione intercorsa tra l'ultima ricorrenza anniversaria e la data di richiesta del riscatto.

In caso di richiesta di riscatto dopo la quarta ricorrenza anniversaria:

Il valore di riscatto è sempre uguale al capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria secondo le modalità specificate al punto 5 della presente Nota Informativa a cui si deve sommare l'eventuale importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura di rivalutazione intercorsa tra l'ultima ricorrenza anniversaria e la data di richiesta del riscatto.

L'operazione di riscatto totale risolve il Contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data di richiesta dell'operazione.

Il riscatto parziale è ammesso una sola volta in ciascun anno assicurativo a condizione che sul contratto residui almeno un importo di Euro 2.500,00.

ART. 9 MODALITÀ DI RICHIESTA PER I PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensivo delle eventuali appendici.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie.

In particolare i documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

- in caso di scadenza o di riscatto
 - regolare documento di identità (anche in fotocopia) del Contraente o dell'avente diritto;
 - originali dei documenti contrattuali;
 - un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se non coincidente con il Contraente o con l'avente diritto;
- in caso di decesso
 - regolare documento di identità e codice fiscale (anche in fotocopia) del Beneficiario;
 - certificato di morte dell'Assicurato;
 - originali dei documenti contrattuali;
 - originale dell'atto di notorietà, redatto in Tribunale o presso un notaio, da cui risulti:
 - a) se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento;
 - b) se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l'unico od ultimo valido e non impugnato;
 - c) l'elenco di tutti gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato, con l'indicazione delle complete generalità, del codice fiscale, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - d) in presenza di eredi legittimi, ricorrendone le circostanze, dichiarazione di non gestazione della vedova che non abbia superato il 55° anno di età;
 - e) in presenza fra gli aventi diritto di minori od incapaci, originale del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reinvestimento di tale somma, con esonero per la Società di ogni responsabilità.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, corredata della documentazione completa. Qualora la documentazione sia incompleta, il predetto termine di 30 giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'avente diritto e da lui indicato per iscritto alla Società al momento della consegna dei documenti sopra indicati oppure con assegno.

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del Codice Civile).

ART. 10 PRESTITI

Il Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

ART. 11 DUPLICATO DEL CONTRATTO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del Contratto, il Contraente o gli aventi diritto può richiedere alla Società un duplicato sotto la propria responsabilità.

ART. 12 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del Contratto o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 13 IMPOSTE E TASSE

Imposte e tasse relative al presente Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

ART. 14 FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative al Contratto, delle quali sia parte un Consumatore quale definito dall'art. 1469 bis del Codice Civile, il foro competente è quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

ART. 15 LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal Contratto, valgono le norme di legge in vigore.

ART. 16 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 266 (come da ultimo modificata con L. 4 dicembre 2008 n. 166) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la predetta legge 266/2005.

Allegato alle Condizioni di Assicurazione

Regolamento Fondo RISPAV

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Alleanza Toro S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “Riserva Speciale Polizze Assicurati Vita” ed indicata in seguito con la sigla “Fondo RISPAV”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo RISPAV.

La gestione del Fondo RISPAV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione del Fondo RISPAV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo, quale descritto al seguente punto 3. e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo del Fondo RISPAV per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo RISPAV di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso.

Per risultato finanziario del Fondo RISPAV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo RISPAV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività del Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del Fondo RISPAV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo RISPAV. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3. di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

FORMULA VITA EXTRA VANTAGGIO

GLOSSARIO

ALIQUOTA DI RETROCESSIONE (O DI PARTECIPAZIONE)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso contemporaneamente unitamente o in epoca successiva per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente quando viene stipulato il contratto o in epoca successiva, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

CAPITALE IN CASO DI DECESSO

Prestazione corrisposta al Beneficiario al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

CARENZA

Eventuale periodo, espressamente citato nelle condizioni contrattuali, durante il quale le garanzie del contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

CARICAMENTI

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

COMPAGNIA

Vedi "Società".

COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società oppure la comunicazione dell'accettazione della Proposta da parte della Società.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di Assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

CONTRATTO (O POLIZZA) DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di Assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

CONTRATTO (O POLIZZA) DI CAPITALIZZAZIONE

Contratto con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana.

COSTI (O SPESE)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

COSTI ACCESSORI (O COSTI FISSI, O DIRITTI FISSI, O COSTI DI EMISSIONE, O SPESE DI EMISSIONE)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

DATI STORICI

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

DECORRENZA DELLA GARANZIA

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Possibilità di portare in detrazione delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, tutto o parte del premio versato per determinate tipologie di contratti o garanzie assicurative.

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di Assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua Assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

DURATA DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Periodo durante il quale è dovuto il versamento dei premi previsto dal contratto.

ESCLUSIONI

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di Assicurazione.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

ESTRATTO CONTO ANNUALE

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di Assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di

eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla Polizza.

ETÀ ASSICURATIVA

Età dell'Assicurato, espressa in anni interi, calcolata al compleanno più prossimo.

FASCICOLO INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al cliente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione, composto da:

- Scheda Sintetica (per le Polizze con partecipazione agli utili, Unit Linked e Index Linked);
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento del Fondo Interno per le polizze Unit Linked o del Regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

GARANZIA PRINCIPALE

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

GESTIONE SEPARATA (O SPECIALE)

Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività finanziarie della Società stessa, in cui confluiscono i premi (al netto dei costi) versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di contratti di Assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni in sostituzione di quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Vedi "Società".

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o Proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IPOTESI DI RENDIMENTO

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione, da parte della Società, dei progetti esemplificativi delle prestazioni.

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

LIQUIDAZIONE

Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

NOTA INFORMATIVA

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.

PEGNO

Vedi "Cessione".

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui avviene il pagamento del primo o unico premio pattuito.

PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Periodo di dodici mesi in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata per calcolare la rivalutazione di una prestazione; generalmente si tratta del periodo concluso tre mesi prima del momento in cui la rivalutazione deve essere effettuata.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di Assicurazione; la suddetta prova può anche essere costituita da una lettera di accettazione da parte della Società della Proposta sottoscritta dal Contraente.

POLIZZA CASO MORTE (O IN CASO DI DECESSO)

Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro un termine prestabilito (scadenza del contratto), o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

POLIZZA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

POLIZZA DI PURO RISCHIO

Categoria di contratti di Assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

POLIZZA MISTA

Contratto di Assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

POLIZZA RIVALUTABILE

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica al momento del perfezionamento del contratto.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di Assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

PRESTAZIONE ASSICURATA

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

PRESTAZIONE MINIMA GARANTITA

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

PRESTITO

Somma che il Contraente, se previsto dal contratto, può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante apposita appendice.

PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

PROGETTO PERSONALIZZATO

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto.

PROPOSTA

Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Qualora il Contraente sia persona diversa dall'Assicurato, il documento deve essere sottoscritto anche da quest'ultimo.

QUIETANZA

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito e farne cessare gli effetti.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

RENDIMENTO FINANZIARIO

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo preso in esame.

RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere il rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce ai contratti.

RENDIMENTO MINIMO TRATTENUTO

Parte minima del rendimento finanziario della gestione separata che deve rimanere alla Società dopo aver applicato l'aliquota di retrocessione prevista. Qualora applicando l'aliquota di retrocessione prevista la parte di rendimento non risultasse almeno pari a tale valore, verrebbe di fatto applicata un'aliquota inferiore.

REVOCA

Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.

RICORRENZA ANNUALE

Ogni anniversario della data di decorrenza del contratto di Assicurazione.

RISCATTO

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

RISCHIO DEMOGRAFICO

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita umana, caratteristica essenziale del contratto di Assicurazione sulla vita: infatti l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata è conseguenza del verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato.

RISCHIO FINANZIARIO

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. Ovvero il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei caricamenti e della parte destinata alle coperture di puro rischio. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo le modalità e la periodicità indicate nelle condizioni contrattuali.

SCADENZA ANNIVERSARIA

vedi "Ricorrenza annuale".

SCHEMA SINTETICA

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che descrive in maniera sintetica le principali caratteristiche del prodotto per consentire al Contraente di individuare agevolmente le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato dal contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

SOCIETÀ (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

TASSO DI PREMIO

Importo indicativo di premio per unità di prestazione.

TASSO MINIMO GARANTITO

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di Assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

TASSO TECNICO

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di Assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

VINCOLO

Vedi "Cessione".

FORMULA VITA EXTRA VANTAGGIO

MODULO DI PROPOSTA



MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
DATI ANAGRAFICI E CONTRATTUALI

TAR. 254S - MISTA PREMIO UNICO

NUMERO PROPOSTA	AGENZIA	CODICE AGENZIA	CODICE PRODUTTORE	CODICE INCASSO		
CONTRAENTE (TITOLO - COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE)			CODICE FISCALE			
DOMICILIO ABITUALE/SEDE LEGALE		COMUNE	PROV.	NAZ.	C.A.P.	
ASSICURATO (TITOLO - COGNOME E NOME)			CODICE FISCALE			
SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	PROV. NASCITA	NAZ. NASCITA	DATA NASCITA	PROFESSIONE	STATO CIVILE* <input type="checkbox"/> CN <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> SD	N° FIGLI
DOMICILIO ABITUALE		COMUNE	PROV.	NAZ.	C.A.P.	
NAZIONALITÀ	DURATA	PREMIO UNICO TOTALE EURO		CAPITALE ASSICURATO TOTALE EURO		

* CN= celibe/nubile; C= coniugato; V= vedovo; SD= separato/divorziato

BENEFICIARI
In caso di morte dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato

Il versamento del premio costituisce condizione essenziale ma non sufficiente ai fini della conclusione del contratto assicurativo. La Società provvederà a comunicare per iscritto l'accettazione e la trasformazione in polizza della presente proposta e il relativo numero definitivo.

Qualora il Contraente sia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra, con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione beneficiaria, l'Assicurato stesso.

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società le variazioni del proprio domicilio abituale o, se persona giuridica, della propria sede.

REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Prima della conclusione del contratto, la proposta è revocabile, successivamente il Contraente può recedere dal contratto. Le relative modalità sono riportate nel Fascicolo Informativo. In ogni caso la Società ha diritto a recuperare il diritto fisso di polizza di Euro 20,00 per spese di emissione del contratto (non previsto in caso di "reinvestimento").

Ai fini della validità della garanzia assicurativa, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara a tutt'oggi che le sue condizioni di salute sono buone, dichiara inoltre di non essere soggetto a malattie/lesioni che necessitano di trattamento medico e/o farmacologico e/o fisioterapico e/o psicoterapico continuativo nel tempo.

 L'ASSICURATO

I sottoscritti Contraente ed Assicurato:

- sono a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, riportate nella presente proposta, possono compromettere il diritto alla prestazione in quanto le garanzie operano, in rapporto alle dichiarazioni sopra riportate, a norma degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Per il pagamento del premio il Contraente può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- assegno "non trasferibile" intestato a "ALLEANZA TORO S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di ALLEANZA TORO S.p.A.;
- assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato di ALLEANZA TORO S.p.A. in qualità di Agente Lloyd Italico" o bonifico effettuato direttamente su conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato di ALLEANZA TORO S.p.A. in qualità di Agente Lloyd Italico".

ATTENZIONE: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati alla Società, ovvero all'Agente nella sua qualità di intermediario della Società, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dall'indicazione dell'importo pagato e dall'apposizione della firma del Soggetto** che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente proposta.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver sottoscritto il questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto;
- di aver avuto completa ed esaustiva soddisfazione rispetto a tutti i quesiti formulati prima della sottoscrizione del presente documento;
- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. S11L-200 - ED. 01/10) completo di tutta la documentazione elencata in copertina e di aver preso atto di quanto in esso contenuto, di cui la presente proposta costituisce parte integrante;
- di aver preso atto di quanto contenuto nel modulo S99L-555 relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 che costituisce allegato della presente proposta;
- di aver ricevuto il progetto esemplificativo personalizzato.

IL CONTRAENTE

L'AGENTE

L'ASSICURATO

Ricevo la somma di _____ quale premio unico per la stipulazione della polizza di cui alla presente proposta.

Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente e dall'Assicurato, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Si riceve, salvo buon fine agli effetti della garanzia, Assegno N° _____ Banca _____

** Generalità del soggetto che provvede alla riscossione in luogo dell'Agente _____

Data, _____

_____ Firma di chi provvede alla riscossione del premio

L'importo del premio unico è stato registrato a cassa il _____ foglio _____ riga _____



Tutti i dati contenuti nei documenti
facenti parte del presente Fascicolo Informativo
sono aggiornati al 31/12/2009



MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino via Mazzini, 53 CAP 10123 - Iscr. nel Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10050560019 - Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
Sede di Genova: via Fieschi, 9 - 16121 Genova - Tel. 010/53801 - Fax 010/592856

